

REPUBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

composta dai seguenti magistrati:

Vittorio Raeli Presidente

Alberto Rigoni Consigliere

Francesco Liguori Primo referendario (relatore)

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità promosso dalla Procura regionale, e

iscritto nel registro di segreteria al n. **46548**, nei confronti di Orefice

Anna (codice fiscale RFCNNA98D61F839L), nata a Napoli il 21 aprile

1998 e residente a Modena in via Paolo Ferrari n. 36, non costituita;

Visti l'atto di citazione e la documentazione versata in atti;

Uditi all'udienza del 22 ottobre 2025 il relatore, primo referendario

Francesco Liguori, e il sostituto procuratore generale Antonio Senatore

per la Procura regionale;

FATTO

Con atto di citazione depositato il 30 aprile 2025, e regolarmente

notificato con il decreto di fissazione dell'udienza, la Procura regionale

ha convenuto in giudizio la signora Anna Orefice, già concessionaria

nel comune di Modena della ricevitoria del lotto MO1953-FI1951, sita

in via Emilia Ovest n. 701, per sentirla condannare «al risarcimento del

danno patito dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, DT VI, Emilia-Romagna e Marche, Ufficio Monopoli Emilia-Romagna, Sez. Operativa Territoriale di Parma, salva diversa somma ritenuta di giustizia, di euro **13.251,28**, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura stabilita dall’art. 33, comma 2, della legge n. 724/1994 o, in alternativa, secondo il saggio legale, da mancato riversamento di somme riscosse a titolo di gioco del lotto, nonché di euro **4.778,04**, a titolo danno da disservizio per come equitativamente sopra individuato, per un totale pari ad euro **18.029,32**».

Secondo la prospettazione attorea, infatti, la convenuta avrebbe omesso di riversare le giocate della settimana dal 30 ottobre al 5 novembre 2024, pari a 17.251,28 euro, ridottisi a 13.251,28 euro dopo l’escussione della cauzione, trattenendo anche l’aggio, pari a 4.778,04 euro, nonostante le intimazioni di pagamento e la revoca della concessione della ricevitoria da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Al danno da mancata entrata si sommerebbe il danno da disservizio (Corte dei Conti, Sez. I App., n. 228/2024; Sez. II App. n. 149/2025).

DIRITTO

Dev’essere dichiarata, in primo luogo, la contumacia della convenuta, in considerazione della regolare notificazione dell’atto introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell’udienza.

Nel merito, la domanda è fondata e va accolta, nei limiti che seguono. Sussistono, infatti, tutti i presupposti e gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa per il danno da mancata entrata, oggettivamente riferibile alla condotta omissiva della convenuta e

soggettivamente imputabile alla medesima a titolo di dolo, posto che l'omesso riversamento delle giocate del lotto contestatole non può che essere qualificato come cosciente e volontario, anche alla luce del successivo contegno omissivo mantenuto a fronte delle intimazioni dell'amministrazione creditrice e della revoca della concessione.

La domanda non può invece essere accolta con riguardo al danno da disservizio, con riferimento al quale l'atto di citazione si limita a riportare un passo della prima sentenza d'appello sopra citata.

Nel caso in esame, infatti, non paiono ravvisabili voci di danno ulteriori rispetto all'inadempimento dell'obbligo di riversamento delle giocate, né condotte infedeli di rilevanza penale, come nel più recente precedente richiamato dalla Procura, che ricollega il riconoscimento del danno da disservizio alla peculiare fattispecie del «danno da “esercizio illecito di pubbliche funzioni”, ove l'attività tipica, che deve essere finalizzata alla realizzazione di interessi pubblici generali, viene in concreto “sviata”, con comportamenti penalmente rilevanti, al fine di soddisfare l'interesse egoistico del dipendente pubblico» (Sez. II App. n. 149/2025, pagina 9), con l'ulteriore precisazione che «Il gioco del lotto [...] seppure sia stato garantito ai cittadini mediante l'espletamento delle “giocate”, non può, tuttavia, essere riferito all'Amministrazione concessionaria del servizio in quanto la titolare della ricevitoria ha svolto l'attività all'esclusivo scopo di appropriarsi dei proventi erariali» (*ibidem*, pagina 10).

Si tratta, in tutta evidenza, allo stato degli atti, di una situazione di fatto non assimilabile a quella odierna, che pertanto richiede, ad avviso della

Sezione, un diverso trattamento e il rigetto della domanda *in parte qua*.

Le spese di giustizia, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione giurisdizionale regionale per l’Emilia-Romagna – in parziale accoglimento della domanda della Procura regionale:

- condanna la convenuta al pagamento dell’importo di 13.251,28 euro a favore all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, oltre rivalutazione monetaria dalla data dell’omesso riversamento alla pubblicazione della sentenza, e interessi legali sulla somma rivalutata dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo;
- condanna altresì la convenuta alle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi euro 69,15 (euro sessantanove/15).

Manda alla segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025.

L’estensore

Il Presidente

Francesco Liguori

Vittorio Raeli

(F.to digitalmente)

(F.to digitalmente)

Depositato in Segreteria il 07 novembre 2025

Il Direttore della Segreteria

Dr. Laurino Macerola

(F.to digitalmente)